



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggocal.it

ORD. N. 1091

Prot. n. _____ del 02.07.2024

Oggetto: Processione Religiosa in onore della Madonna Regina della Pace il 07.07.2024

IL DIRIGENTE

Vista la nota trasmessa in data 27.06.2024 con prot. n.164366 dal Sac.Vincenzo Pace amministratore della Parrocchia di Santa Maria della Pace in San Leo Pellaro con cui comunica, che nella giornata del 07.07.2024 si terrà la Processione Religiosa lungo le vie della Parrocchia.

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visti i D.D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e n.610 del 16.09.1996.

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città al fine di evitare intralcio alla circolazione

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione veicolare dalle ore 19.00 alle ore 21.30 del 07.07.2024 nei tratti interessati di volta in volta al passaggio della manifestazione lungo il seguente percorso:

"Vie di San Leo, Mortara, Torrente Perara, Occhio di Pellaro.

Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica a cura e spese del richiedente per coadiuvare il celebrante e l'organizzazione nelle operazioni d'interdizione temporanea del traffico

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.

Dovrà essere impedito ai partecipanti alla processione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per gli altri utenti della strada.

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Dott. Salvatore Zucco

